

Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto (Dehors)

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 24.10.2016 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2022)

Indice

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni e campo di applicazione
 <i>DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE</i>	
Art. 3	Concessione di suolo pubblico per i dehors
Art. 4	Durata della concessione e superficie
Art. 5	Rinnovo della concessione
Art. 6	Domanda di concessione
Art. 7	Contenuto ed istruttoria della domanda
Art. 8	Domande concorrenti
Art. 8 bis	Progetti Unitari
Art. 9	Rilascio della concessione e sue modifiche
Art. 10	Obblighi del concessionario
Art. 11	Attività vietate e attività consentite
Art. 12	Rinuncia all'occupazione
Art. 13	Termine della concessione
Art. 14	Sanzioni
 <i>NORME TECNICHE</i>	
Art. 15	Classificazione in zone del territorio comunale
Art. 16	Caratteristiche generali delle occupazioni con "dehors"
Art. 17	Caratteristiche dei dehors ammessi in Zona A
Art. 18	Caratteristiche dei dehors ammessi in Zona B
Art. 19	Caratteristiche dei dehors ammessi in Zona C
 <i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>	
Art. 20	Entrata in vigore del Regolamento
Art. 21	Norme transitorie

Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto (Dehors)

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce le procedure per il conseguimento della specifica concessione che abilita all'occupazione di spazi esterni posti su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico per ristoro all'aperto, mediante le strutture di cui all'articolo 2 definite nel proseguo del Regolamento dehors, da parte delle aziende esercenti le seguenti attività:

- esercizi di somministrazione alimenti e bevande
- esercizi di vicinato alimentari
- artigiani alimentari
- panifici
- imprenditori agricoli

2. Esso mira a garantire la compatibilità tra le attività di somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande, le norme vigenti in materia di circolazione stradale, di sicurezza urbana e di qualità dell'ambiente urbano, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di libertà d'iniziativa economica.

3. Si compone di tre parti:

- disposizioni amministrative;
- norme tecniche;
- disposizioni transitorie e finali.

Art. 2 Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, s'intendono:

- a) per dehors, l'insieme delle strutture mobili, smontabili e rimovibili, collocate temporaneamente sullo spazio pubblico, al fine di costituire, delimitare ed arredare in modo funzionale ed armonico l'area, adiacente o pertinente e comunque in prossimità dei locali dell'azienda destinati al ristoro all'aperto. Allorquando l'operatore non abbia le suddette possibilità per mancanza di spazio adiacente, pertinente o in prossimità dei locali dell'azienda, in tutto il territorio comunale sarà possibile installare il dehors fino ad una distanza di 70 ml. dal locale di esercizio (misurati lungo il tratto stradale che intercorre tra l'ingresso o altra porta del locale di esercizio ed il baricentro del dehors), compatibilmente con le norme di circolazione stradale, sicurezza, qualità dell'ambiente urbano, igienico sanitarie e solo per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande anche quelle di sorvegliabilità. L'installazione del dehors dovrà inoltre avvenire nel rispetto della vigente normativa urbanistico-edilizia, ambientale, idraulica e di permeabilità del suolo;
- b) per attività di ristoro all'aperto, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il consumo sul posto di alimenti e bevande vendute dagli esercenti alimentari di cui all'art. 1 comma 1 diversi dagli esercenti l'attività di somministrazione, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti anche in una superficie aperta al pubblico, adiacente o pertinente e comunque in prossimità appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità dell'esercizio. In ogni caso l'utilizzo del suolo pubblico limitrofo all'esercizio o anche non prospiciente può essere autorizzato previo nulla osta della proprietà antistante al dehors;
- c) per somministrazione di alimenti e bevande (attività che può essere esercitata dai soli esercenti

la somministrazione in possesso dell'apposito titolo abilitante ai sensi dell'art. 50 della L.R. 62/2018), si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, con prevalenza di servizio assistito alla clientela, nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico intesa come adiacente, pertinente o prossima al locale, a tal fine attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio. I prodotti somministrati, comprese le bevande, possono essere preparati/trasformati/trattati estemporaneamente a seguito della richiesta di acquisto del cliente. Si concretizza il "servizio assistito di somministrazione" quando all'interno dell'esercizio è presente servizio al bancone o al tavolo con personale a ciò dedicato, che illustra il menù, riceve le ordinazioni e successivamente procede alla preparazione delle pietanze e/o bevande richieste, servendole ai tavoli o in generale nella zona del locale anche esterna, attrezzata per consentirne il consumo immediato da parte della clientela;

d) l'attività di consumo immediato sul posto di alimenti e bevande, con esclusione del servizio di somministrazione assistita, è consentita unicamente nei casi previsti dalle leggi nazionali e regionali alle tipologie di attività alimentari descritte all'art.1 comma 1, diverse dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il consumo immediato sul posto ha per oggetto i prodotti alimentari e le bevande, che sono in vendita presso l'attività e che vengono consumati dagli acquirenti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, oltre alle attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli ma anche tavoli e sedie, con esclusione del "servizio assistito di somministrazione" da parte dell'esercente e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

2. Le norme del presente Regolamento costituiscono deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio in relazione all'installazione di manufatti temporanei e alle norme del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale incompatibili con il presente Regolamento.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 3

Concessione di suolo pubblico per i dehors

1. L'occupazione di aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico di cui al presente Regolamento è effettuata esclusivamente previo rilascio di concessione amministrativa costituente titolo per l'occupazione stessa anche ai fini del Codice della Strada.

2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento ai sensi e per gli effetti della normativa sul procedimento amministrativo.

Art. 4

Durata della concessione e superficie

1. La concessione è:

- giornaliera
- stagionale (dal primo aprile al 31 ottobre).
- annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre).

2. Per la concessione di durata stagionale e annuale la stessa si intende rinnovata fino ad un massimo di 3 annualità consecutive, qualora il richiedente manifesti la volontà di utilizzare il suolo pubblico per ristoro all'aperto con identiche caratteristiche di quelle rappresentate nel progetto di installazione, oggetto di concessione. Tale intenzione deve essere comunicata contestualmente alla presentazione dell'istanza.

3. La superficie massima concedibile, sia in caso di rinnovo che di nuova concessione all'installazione del dehors, per le attività che hanno superficie di somministrazione o di vendita interna al locale superiore a 18 mq è pari al doppio della superficie di somministrazione o vendita interna, quale risulta dal titolo abilitante, fino ad un massimo di 100 mq. Per le attività che non hanno superficie di somministrazione o di vendita interna al locale o aventi superficie interna inferiore ai 18 mq la

superficie massima concedibile per il dehors esterno è di 36 mq. Costituisce deroga a questa previsione la realizzazione di progetti unitari di cui all'art. 8 bis.

4. Laddove l'attività stagionale sia di tipo periodico inteso come svolgimento ripetitivo nel periodo dell'anno (stagionale - annuale) e l'attività svolta sia annoverata tra le attività preordinate ai preventivi procedimenti amministrativi di prevenzione incendi di cui al DPR 01.08.2011 n. 151, dovrà essere attivato presso il Comando Vigili del fuoco il relativo iter amministrativo secondo le vigenti modalità.

Art. 5

Rinnovo della concessione

1. La concessione, oggetto di rinnovo esplicito o automatico, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente regolamento, è rinnovata qualora la situazione di fatto e di diritto inerente i requisiti del richiedente, nonché le dimensioni, le finalità e, le caratteristiche dell'occupazione e l'equilibrio concorrenziale, sia immutata rispetto all'oggetto della concessione originaria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.

2. La concessione non è rinnovata se, nel corso dell'anno solare, sia stata oggetto di revoca o decadenza, non sia stato pagato il canone dovuto o qualora siano intervenuti motivi di pubblico interesse.

3. La concessione non è altresì rinnovata in maniera automatica, ai sensi dell'art. 4 comma 2, qualora nella via o piazza in cui è ubicato l'esercizio o il dehors di pertinenza siano state presentate nuove richieste di concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto. Conseguentemente sia le nuove istanze che tutte le concessioni già rilasciate ed inerenti la medesima area saranno sottoposte a nuova istruttoria con verifica di fattibilità, seguendo la procedura prevista all'art. 7 comma 8 e all'art. 8 del presente regolamento.

4. Nel caso di richieste di rinnovo esplicito le istanze per il rinnovo della concessione per l'anno successivo dovranno essere presentate dal 1 settembre al 31 ottobre.

Art. 6

Domanda di concessione

1. Chi intenda occupare un'area pubblica per le finalità e con le strutture di cui al presente Regolamento, deve presentare domanda al Comune che provvede al rilascio della concessione entro il termine di cui alla vigente normativa in materia di Conferenza dei Servizi.

2. Per esigenze di programmazione le domande annuali e stagionali, sia di prima installazione che di rinnovo esplicito, devono essere presentate dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno, precedente rispetto a quello per il quale si richiede la concessione. Eventuali osservazioni da parte dei soggetti indicati all'articolo 3 comma 2 devono essere presentate entro i successivi 20 giorni. Eventuali domande presentate in periodi diversi dell'anno sono comunque istruite e determinano una nuova verifica di fattibilità ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento anche sulle concessioni già rilasciate, i cui dehors insistono sulla medesima area.

Art. 7

Contenuto ed istruttoria della domanda

1. La domanda di concessione del suolo pubblico, deve essere presentata su apposita modulistica predisposta dal servizio competente e resa disponibile tramite il portale telematico in uso al SUAP.

2. Nel caso in cui il dehors insista su un'area soggetta a vincolo paesaggistico deve essere presentata contestualmente la domanda di autorizzazione paesaggistica presso il Servizio Urbanistica su apposita modulistica e con le modalità stabilite dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.).

3. Sono soggette ad autorizzazione paesaggistica esclusivamente le seguenti tipologie di dehors: strutture semirigide e gazebo.

4. Nel caso in cui il dehors insista su un'area o immobili soggetti a vincolo diretto per i beni culturali, la domanda di concessione di suolo pubblico deve essere corredata di apposita richiesta di nulla-osta che viene inviata a cura dell'Amministrazione Comunale alla competente Soprintendenza.

5. L'istruttoria delle domande di concessione di cui agli articoli precedenti è effettuata in apposita Conferenza di Servizi ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di procedimento amministrativo.

6. La Conferenza è composta da rappresentanti dei seguenti Servizi, per quanto di propria competenza:

- Sviluppo Economico;
- Urbanistica e Assetto del Territorio;
- Ufficio Mobilità;
- Polizia Municipale;
- Verde Pubblico (se la richiesta di occupazione riguarda giardini e aree verdi);
- Ambiente (se la richiesta di occupazione richiama competenze di tale Servizio)

7. Qualora nel corso dell'istruttoria emergano aspetti di competenza di altri Uffici dell'Amministrazione e/o altri Enti ritenuti necessari al fine della conclusione del procedimento, la Conferenza è integrata da altri componenti.

8. Le domande relative a concessioni annuali e stagionali regolarmente presentate entro il 31 ottobre possono essere esaminate congiuntamente, ricercando la soluzione più equilibrata nell'interesse della concorrenza, della sicurezza urbana e del decoro complessivo della città e le relative concessioni sono rilasciate entro il 31 dicembre.

9. Le altre domande vengono esaminate periodicamente, almeno una volta al mese e le relative concessioni sono rilasciate entro il termine di cui alla vigente normativa in materia di Conferenza dei Servizi.

Art. 8 Domande concorrenti

1. Nel caso in cui siano presentate nuove domande di concessione di aree pubbliche o istanze di rinnovo che interessano la stessa area di circolazione, allo scopo di perequare la distribuzione del suolo pubblico a disposizione tenendo conto dei criteri di cui al presente regolamento, degli spazi di percorrenza pedonali e veicolari, con particolare riguardo ai mezzi di soccorso, la Conferenza dei Servizi decide tenendo conto del seguente criterio di priorità:

- rapporto proporzionale tra la superficie interna di vendita e la superficie richiesta per l'occupazione esterna, privilegiando le concessioni la cui superficie non superi il 50% della superficie interna del locale destinata alla somministrazione o alla vendita e comunque nel rispetto di quanto previsto sia dal successivo art. 16 e seguenti che dalla normativa vigente in materia di alimenti e bevande.

2. È data in ogni caso priorità alle domande presentate dagli esercizi di somministrazione assistita di alimenti e bevande e agli esercizi che hanno a disposizione un servizio igienico per l'utenza ed un locale cucina separato dai locali di somministrazione.

Art. 8 bis Progetti Unitari

1. Nel caso più esercenti intendano occupare la stessa area (via, piazza, slargo, giardino) possono presentare un progetto unitario, con arredi uniformi, per la condivisione dello spazio fra le proprie attività.

2. A tali operatori, aventi titolo a richiedere l'occupazione unitaria dell'area, potrà essere consentito di derogare al limite massimo di estensione del dehors di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.

3. Il progetto unitario può essere sviluppato anche in area o giardino pubblico nelle vicinanze del luogo in cui insistono gli esercizi.

4. Il progetto unitario potrà essere presentato anche da un solo esercente, qualora sia il solo a richiedere occupazione dell'area, ed insieme agli arredi del proprio dehors includa elementi di arredo urbano di servizio e funzionali alla riqualificazione dello spazio pubblico, che se autorizzato dal

Comune non sarà oggetto di pagamento del canone unico patrimoniale, per la parte extra de hors, perché ad uso della collettività.

5. Tale deroga si applica anche nel caso in cui l'operatore svolga regolarmente attività di pulizia e antidegrado della più ampia area sia di interesse pubblico che storico/artistico in cui è collocato il de hors.

Articolo 9

Rilascio della concessione e sue modifiche

1. La concessione è rilasciata dal Servizio competente dietro pagamento del Canone Unico Patrimoniale e dei diritti di istruttoria così come stabiliti dall'amministrazione comunale e nel rispetto del vigente Regolamento delle Entrate e del Canone Unico Patrimoniale.

2. La concessione viene rilasciata al richiedente dopo il versamento dei diritti di segreteria, mentre per il pagamento del canone unico si rinvia per la specifica disciplina al Regolamento del Canone Unico Patrimoniale. L'occupazione potrà avere inizio solo dopo il rilascio del titolo concessorio

3. Le variazioni soggettive ed il subingresso nella gestione dell'attività, qualora il subentrante intenda mantenere l'occupazione esistente, sono soggette a comunicazione, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Servizio competente, tale comunicazione integra il titolo concessorio originario.

4. Le modifiche che interessano le concessioni attive, compreso la variazione di superficie, la modifica di arredi e attrezzature, ivi incluse le installazioni di gazebo sono soggette ad apposita istanza da presentarsi con modulistica resa disponibile sul portale telematico.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e nei regolamenti comunali.

2. Nello specifico il concessionario deve:

1) rispettare le norme sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e sull'orario di divieto di tali attività su spazi ed aree pubbliche, così come previsto dalla Legge vigente a livello nazionale;

1 bis) rispettare le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di attività svolta;

2) provvedere entro 30 minuti dalla cessazione dell'attività esercitata nel de hors al rimessaggio delle eventuali pertinenze esterne al locale che dovranno, in ogni modo, essere rese inutilizzabili da eventuali passanti, collocate in maniera tale da non recare intralcio alle altre attività o ai residenti, garantire le operazioni di pulizia al gestore del servizio di igiene ambientale o farsi carico della pulizia dello spazio di de hors che resta occupato dagli arredi, salvo diverse prescrizioni contenute nella concessione e concordate con il gestore del servizio di igiene ambientale;

3) provvedere alla rimozione dei rifiuti dalle aree oggetto della concessione e a riporre in luogo chiuso i relativi contenitori, salvo quanto previsto nell'apposita procedura adottata dal gestore del servizio di igiene ambientale;

4) segnalare con apposita cartellonistica la fruibilità gratuita di bagni interni e mantenere gli stessi in condizioni tali da garantirne la piena ed effettiva fruibilità;

5) collocare durante l'orario di apertura, in posizione conveniente, all'interno o dello spazio occupato, contenitori di capacità adeguata per il deposito dei rifiuti e gettasigarette, provvedendo al loro svuotamento;

6) rispettare le misure definite nella concessione;

7) mantenere gli arredi in modo tale da non comportare nocimento al decoro, alla nettezza, e/o pericolo per le persone e/o cose e in modo tale che non vengano meno le condizioni igienico sanitarie e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza;

8) non apportare modifiche al progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi;

9) non arrecare disturbo alla quiete pubblica tramite il sistema audio e/o video eventualmente installato nel de hors o la musica comunque diffusa dal titolare dell'esercizio, la cui emissione e

immissione rumorosa all'esterno del locale dovrà avere termine alle ore 24.00 e mantenere durante tutta la durata della diffusione il rispetto della VIAC ottenuta dal locale;
10) rispettare le norme 2-3-4 e 5 del regolamento recante disposizioni in materia di convivenza nell'ambito del territorio comunale.

Art. 11

Attività vietate e attività consentite

1. Nelle aree occupate con dehors può essere esercitata l'esecuzione di musica nei limiti previsti dal Regolamento d'Igiene Comunale, dagli altri regolamenti comunali vigenti e dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Nelle medesime aree è vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, con esclusione degli strumenti per la diffusione di musica.
3. Attività di intrattenimento e spettacolo possono essere autorizzate secondo le norme e le procedure vigenti in materia.
4. Nelle aree occupate da dehors è fatto altresì divieto
 - a) di collocare contenitori porta bicchieri e/o bevande e/o altre suppellettili finalizzate e non alla somministrazione su mensole, davanzali esterni ai locali, salvo quanto specificatamente previsto dalla concessione rilasciata dall'Amministrazione;
 - b) di collocare frigoriferi o banchi frigo.
5. Nelle aree occupate dai dehors è consentito posizionare erogatori o spillatori di bevande alla spina purché gli stessi siano ricollocati all'interno dei locali alla chiusura dell'attività.
6. Salvo le disposizioni specifiche indicate nella parte delle Norme Tecniche, nelle aree occupate dai dehors l'attività è consentita nel rispetto delle indicazioni emanate dal Comando Vigili del Fuoco nel documento "Linea guida per l'utilizzo di irradiatori di calore del tipo da patio, ovvero del tipo a fungo alimentato a gas GPL e di stufe a fiamma".

Art. 12

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al Comune tramite modulistica resa disponibile sul portale telematico. Dalla data di presentazione della rinuncia la concessione cessa di produrre i suoi effetti.

Art. 13

Termine della concessione

1. Al termine del periodo di validità della concessione, per scadenza, revoca, rinuncia o decadenza il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area entro e non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza, salvo che nel frattempo non sia stata presentata domanda di rinnovo annuale ed in fase di istruttoria.
2. In caso d'inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvede con propri mezzi alla rimozione del dehors, con rivalsa delle relative spese.

Art. 14

Sanzioni

1. Per le violazioni inerenti il mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale si fa espresso rinvio al regolamento che ne disciplina la previsione.
2. Nel caso in cui sia accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta

concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia nonché in difformità alle vigenti norme di sicurezza tra le quali anche quelle speciali indicate nel documento "Linea guida per l'utilizzo di irradiatori di calore del tipo da patio, ovvero del tipo a fungo alimentato a gas GPL e di stufe a fiamma" del Comando Vigili del Fuoco di Pistoia, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Canone Unico Patrimoniale, il titolare dell'esercizio a cui la struttura è funzionalmente connessa, è tenuto a ripristinare senza ritardo lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva o eccedente quella autorizzata.

3. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il titolare delle funzioni amministrative emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate, dando un termine non superiore a 10 giorni salvo che le irregolarità non costituiscono pericolo immediato per la sicurezza e la salute pubblica e privata. Qualora il gestore dell'esercizio cui il de hors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa. Inoltre, l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo. Sono fatte salve eventuali segnalazioni alle autorità competenti circa violazioni di natura amministrativa o penale.

4. Il materiale rimosso viene conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvede ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi durante le operazioni di smontaggio per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si deve dare atto in apposito verbale di rimozione.

5. Per tutte le altre le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada e delle sanzioni previste dal Regolamento recante disposizioni in materia di convivenza nell'ambito del territorio comunale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 prevista dall'articolo 7 bis del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), oltre all'adozione delle misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.

6. Alle sole violazioni dell'art. 10 comma 2 n. 6) e n. 8) del presente regolamento vengono inoltre applicate le seguenti sanzioni accessorie: a) due giorni di sospensione della concessione nel caso di seconda infrazione b) cinque giorni di sospensione della concessione per la terza infrazione; c) dieci giorni di sospensione della concessione per la quarta infrazione. La recidiva delle infrazioni commesse si riferisce ad un periodo di 365 giorni.

7. Oltre la quarta infrazione si procede alla decadenza della concessione.

8. Resta comunque ferma la facoltà della Amministrazione Comunale di revocare il provvedimento concessorio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

9. Nel caso di revoca o decadenza della concessione, il concessionario è tenuto al rispetto del termine di 10 giorni per la rimozione e la conseguente messa in pristino dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con rivalsa delle relative spese.

10. Il Comune dichiara, inoltre, la decadenza della concessione, nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti;
- b) cessione dei diritti derivanti dal titolo concessorio (per esempio l'utilizzo del de hors da parte di soggetti diversi dal concessionario) o nel caso di subingresso senza aver presentato comunicazione al Comune;
- c) qualora l'occupazione non inizi entro 180 giorni dalla data del rilascio della concessione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata presentata prima della scadenza del termine;
- d) qualora l'area non sia occupata per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi in ciascun anno solare, nel caso di concessioni annuali ovvero per periodi superiori a 1/3 del periodo concesso nel caso di concessioni stagionali salvo casi di forza maggiore;
- e) qualora l'operatore somministri alcolici o superalcolici a minori, in qualsiasi momento dell'attività.

11. Al soggetto dichiarato decaduto per 2 volte nell'arco di 2 anni non possono essere rilasciate nuove concessioni se non dopo che sia trascorso un periodo di 6 mesi dall'ultimo provvedimento di decadenza.

12. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.

NORME TECNICHE

Art. 15

Classificazione in zone del territorio comunale

1. Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e testimoniali degli spazi pubblici, si individua una classificazione in tre zone individuate nella planimetria del territorio comunale allegata al presente regolamento:

- 1) la zona A - Comparto Sala;
- 2) la zona B - Zona Centro Storico con esclusione del Comparto Sala;
- 3) la zona C - Area esterna alla Zona Centro Storico.

Tale suddivisione è finalizzata ad integrare il servizio di ristoro all'aperto, sempre più diffuso nel contesto cittadino, con la tutela del paesaggio e dei beni di rilevanza storica e culturale per cui specie nella zona A e B i dehors devono presentare caratteristiche che definiscano un aspetto armonico tra le occupazioni stesse ed il contesto urbano circostante, sulla base di aree territoriali omogenee, tenuto conto dei profili architettonici, storici ed urbanistici della Città.

2. L'applicazione delle norme tecniche segue sia caratteristiche di livello generale che specifiche con riferimento alla zona in cui si colloca il dehors, indipendentemente dall'ubicazione della sede di esercizio dell'attività.

Art. 16

Caratteristiche generali delle occupazioni con "dehors"

1. La Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 7 per l'istruttoria delle domande finalizzate ad ottenere una concessione di suolo pubblico per dehors si attiene ai seguenti criteri:

a) I dehors devono essere installati nello spazio adiacente o pertinente e comunque in prossimità dell'esercizio ed essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Allorquando l'operatore non abbia le suddette possibilità per mancanza di spazio adiacente, pertinente o in prossimità dei locali dell'azienda, in tutto il territorio comunale sarà possibile installare il dehors fino ad una distanza di 70 ml. dal locale di esercizio (misurati lungo il tratto stradale che intercorre tra l'ingresso o altra porta del locale di esercizio ed il baricentro del dehors), compatibilmente con le norme di circolazione stradale, sicurezza, qualità dell'ambiente urbano, igienico sanitarie e solo per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande anche quelle di sorvegliabilità. L'installazione del dehors dovrà inoltre avvenire nel rispetto della vigente normativa urbanistico-edilizia, ambientale, idraulica e di permeabilità del suolo. In ogni caso l'utilizzo del suolo pubblico limitrofo all'esercizio richiedente può essere autorizzato previo nulla osta della proprietà confinante e/o delle proprietà antistanti l'area in cui viene installato il dehors. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

b) I dehors non devono nascondere la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi.

c) Non è consentito installare dehors o parti di esso in modo che risultino di ostacolo all'accesso o alla visuale diretta di edifici di culto, o edifici e monumenti pubblici, nonché di elementi architettonici significativi della scena urbana consolidata.

d) In prossimità d'intersezioni viarie i dehors non devono ricadere nell'area rappresentata dal triangolo di visuale libera per l'arresto, di cui alla vigente normativa in materia di intersezioni stradali.

e) In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici o attraversamenti pedonali. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, da rappresentarsi negli elaborati grafici e relazionali costituenti la domanda di concessione, il titolare dell'esercizio provvede a proprie spese i necessari adeguamenti.

- f) I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
- g) L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico e pertanto l'installazione sarà possibile a patto che nella carreggiata residua resti libero un corridoio veicolare di larghezza pari a 3m e altezza 5m. In APU (Area Pedonale Urbana) l'altezza può essere ridotta 3,5m, purché sia presente un sistema organizzato che consenta l'immediata chiusura degli ombrelloni e l'immediato sgombero del dehors. Qualora l'area di circolazione, pedonale e non, non permetta comunque anche senza l'installazione dei dehors, il transito dei mezzi di cui sopra, l'installazione sarà possibile purché sia garantito uno spazio libero non inferiore a ml 1,50.
- h) Al fine di consentire il traffico pedonale lungo il marciapiede deve sempre essere garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di Servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito e di manovra in corrispondenza del dehors.
- i) L'installazione dei dehors è consentita nel rispetto del Codice della Strada ed a condizione che ciò non crei intralcio alla viabilità, pericolo per la circolazione stradale o per gli occupanti il dehors, e che sia tollerabile l'eventuale sottrazione di stalli per auto/moto. Ad eccezione delle zone a **traffico limitato** (Z.T.L.), l'installazione non potrà essere consentita "nella parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli e composta da una o più corsie di marcia" (Carreggiata, art. 3 comma 7 del C.d.S.).
- l) Qualora i dehors siano installati in adiacenza alla carreggiata (es.: Fascia di Sosta Laterale, art. 3, c. 23 del C.d.S.), o in caso di ZTL anche in carreggiata, devono essere provvisti d'illuminazione fissa rossa su ogni spigolo prospiciente la carreggiata e, in aggiunta, su detti spigoli devono essere apposti dispositivi rifrangenti, anche a pellicola adesiva, di altezza 20 cm intervallati da spazi di altri 20 cm, al fine di formare un "delineatore speciale d'ostacolo" come meglio definito dal vigente Codice della Strada.
- m) L'installazione di dehors, dal mero punto di vista della circolazione stradale, e fermo restando il rispetto del precedente punto g), è sempre consentita in ambito Area Pedonale Urbana (APU).
- n) Nel caso di occupazioni con dehors la superficie massima concedibile per esercizio, qualora le condizioni di insediamento lo consentano, deve rispettare le disposizioni di cui all'art 4, in ambito Area Pedonale Urbana, la superficie concedibile deve inoltre rispettare quanto previsto al punto g) del presente articolo. Sempre in ambito Area Pedonale Urbana, nel caso di occupazioni con dehors di strade, la profondità dell'area destinata alla occupazione con dehors, non dovrà essere superiore ad 1/3 della larghezza totale della carreggiata sulla quale insiste l'occupazione.
- o) Il parametro di riferimento per calcolare l'ingombro e conseguentemente il numero massimo di posti a sedere all'interno della superficie concessa a dehors, considerate le misure standard di tavoli e sedute oltre al passaggio libero tra i tavoli, deve essere pari a 1,20 metri quadri per ogni posto a sedere.
- p) In caso di manifestazioni e/o iniziative autorizzate dal Comune o per altre necessità sopravvenute (occupazioni di suolo pubblico per cantieri, modifiche alla viabilità, ecc.) il dehors potrà essere oggetto di rimozione o modifica rispetto alle prescrizioni riportate nella concessione.

2. Gli elementi costituenti il dehors devono:

- a) rientrare in una delle tipologie di seguito definite
- b) essere coordinati tra loro al fine di garantire una omogeneità d'insieme;
- c) essere conformi alla normativa vigente anche in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- d) essere facilmente rimovibili dal suolo pubblico;
- e) rispettare il regolamento comunale per tende e insegne oltre che quello sulla pubblicità.

3. I materiali e i colori ammessi sono:

- a) per i tessuti sono preferibili tinte neutre con scalature dal bianco al nocciola. Per i teli ombreggianti sono ammessi esclusivamente tessuti naturali o impermeabilizzati non lucidi, ovvero a finitura opaca; sono preferibili tinte neutre con scalature dal bianco al nocciola. Colori diversi, sempre monocromatici,

sono autorizzabili in relazione ai diversi contesti urbani, anche in relazione alla presenza di più esercizi commerciali prospicienti un medesimo ambito commerciale. Gli elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.

b) per le strutture ombreggianti, piastre di sostegno degli ombrelloni, elementi dividenti e strutture tubolari in genere che concorrono alla realizzazione di pedane, recinzioni e finiture degli elementi del dehors grigio ghisa e grigio-verde (bronzo).

c) rimangono al naturale quei materiali di particolare pregio e che acquistano valore estetico con l'invecchiamento e quindi il legno, il ferro, l'ottone, l'acciaio inox, il corten, i materiali lapidei e i marmi, che possono concorrere a definire le strutture degli elementi del dehors o gli elementi di finitura.

4. Qualsiasi materiale utilizzato deve essere tale da non lasciare tracce permanenti sulla pavimentazione quando posto a suo diretto contatto.

5. Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo classificato ai fini della reazione al fuoco, idoneo per gli ambiti di impiego, certificati secondo le normative vigenti e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati.

6. Gli esercenti hanno la possibilità di presentare progetti coordinati per l'arredo dei dehors aventi a riferimento singole aree e/o a singole strade.

7. Le tipologie di arredi ammessi sono le seguenti, ma per le limitazioni a seconda delle zone si rinvia agli articoli che definiscono le caratteristiche specifiche dei dehors:

- 1) elementi ombreggianti (ombrelloni, tende, strutture semirigide, gazebo);
- 2) elementi delimitanti gli arredi di base;
- 3) arredi di base (tavoli, sedie, poltroncine);
- 4) elementi sollevanti (pedane);
- 5) impianti e corpi illuminanti;
- 6) impianti e corpi riscaldanti ed elementi di esposizione.

8. I titolari di concessioni per strutture di ristoro in aree verdi, sportive o parchi di proprietà comunale, rilasciate successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, possono realizzare all'interno del perimetro dell'area concessa strutture finalizzate alla continuazione dell'attività. Tali strutture sono da considerarsi temporanee e soggette ad autorizzazione rilasciata dal servizio che ha curato la concessione degli spazi di proprietà comunale, sentito il servizio Urbanistica ed Assetto del Territorio. Le strutture dovranno essere ancorate al suolo e completamente aperte.

Eventuali chiusure, trasparenti, potranno essere utilizzate per un massimo di sei mesi per anno.

La superficie interessata dall'installazione delle suddette strutture oltre alle caratteristiche degli arredi ed altri elementi interni alle strutture medesime, anche in deroga alle specifiche norme tecniche del presente Regolamento, sarà determinata in sede di pubblicazione del bando per l'aggiudicazione della concessione, in misura tale da essere coerente con la dimensione dell'attività, le attrezzature ed il numero degli utenti, compatibile con l'assetto e le dimensioni dell'area concessa nel suo insieme.

Per le occupazioni di cui sopra gli oneri a carico del concessionario sono rappresentati dal canone unico patrimoniale - tipologia dehors.

Art. 17

Caratteristiche dei dehors ammessi in Zona A

Arete in cui non è ammissibile l'installazione di dehors

Sono escluse dall'installazione dei dehors in quanto viabilità primaria di accesso-uscita/soccorso del comparto Sala e aree limitrofe, le seguenti strade:

via degli Orafi, via Stracceria, via S. Anastasio, via del Cacio, via Castel Cellesi, via dei Fabbri da Via degli Orafi a prima dell'intersezione con via Castel Cellesi in corrispondenza dei numeri civici 13 e 16 compresi.

Elementi ombreggianti (ombrelloni e tende)

1. L'installazione di elementi ombreggianti, che dovranno essere esclusivamente in tessuto, è possibile purché gli stessi non impattino con le partiture architettoniche delle facciate prospicienti lo spazio pubblico.
2. E' esclusa l'apposizione di richiami pubblicitari e loghi di esercizio.
3. Gli ombrelloni devono avere:
 - a) una distanza minima compresa tra il piano di calpestio sottostante ed il punto più basso del telo ombreggiante, pari a ml 2,20;
 - b) una struttura in legno o metallo ancorata ad apposito basamento, con telo ombreggiante in tessuto in tinta unita con finitura opaca e l'eventuale logo d'esercizio deve essere di dimensioni contenute.
4. Le tende che servono a coprire spazi di ristoro all'aperto, sono di due tipi: a "pantalera" (con braccetti rotanti), a braccia estensibili (o pantografo).
5. I colori ammessi sono le tinte neutre con scalature dal bianco al nocciola, monocromatiche, autorizzabili in relazione al contesto urbano ed in armonia con la presenza di altri dehors già autorizzati.

Elementi delimitanti gli arredi di base

5. Gli elementi delimitanti gli arredi di base consentiti sono: fioriere o vasi.
6. Sono ammesse fioriere o vasi disposti perimetralmente all'interno degli spazi in concessione. I vasi possono essere collocati negli spazi antistanti le attività, adornati con piante sempreverdi e/o fiorite con altezza massima da terra, comprensiva delle piante pari a ml. 1,70. Qualora il lato del dehors occupato dalla barriera di piante e vasi superi i 5 metri lineari risulterà necessario che al suo interno rimanga un passaggio libero di almeno ml. 1.
7. I materiali e i colori dei vasi devono essere coordinati con il dehors allo scopo di creare un arredo decoroso e qualificante del luogo in cui vengono collocati, secondo il giudizio della Conferenza dei Servizi. Le fioriere o vasi devono essere realizzati in terracotta naturale, in resina o se in metallo nei colori delle sedie e dei tavolini in modo che si armonizzino come forma, materiale e colore con il contesto architettonico anche in riferimento alle occupazioni presenti. La loro ubicazione deve essere tale da non creare insuperabili barriere fisiche o visuali e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Arredi di base (tavoli, sedie, poltroncine)

8. Gli arredi di base, costituiti da tavolini di forme regolari e dimensioni contenute devono essere coordinati tra loro e con altri elementi costituenti il dehors, compresi i tessili (tovagliati e cuscini) in modo tale da costituire un insieme decoroso e qualificante del luogo in cui vengono collocati.
9. Sono ammessi solo arredi leggeri in legno, ferro naturale, corten o verniciato in colorazione simil ghisa, bronzo o grigio - verde, con esclusione delle materie plastiche.
10. Sono da evitare panche e non sono ammessi divanetti di alcun genere o materiale.

Elementi sollevanti (pedane)

11. Non sono ammessi nel dehors elementi sollevanti (es. pedane, tappeti, pavimentazione in legno o piastrelle flottanti) in modo da mantenere la pavimentazione a vista.

Impianti e corpi illuminanti

12. I corpi illuminanti devono essere inseriti nella struttura del dehors, conformi alla normativa vigente, ben integrati con essa, senza interferire con il contesto edilizio né urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato ogni illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento e/o disturbo in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare conformi alla normativa vigente.
13. I corpi illuminanti possono essere alimentati a batteria o luce solare, qualora siano invece collegati alla rete, l'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato in conformità alle vigenti normative. I cavi di collegamento devono essere protetti e non devono interferire negativamente con il contesto urbano. Qualora il dehors non sia collocato in aderenza all'edificio sede dell'attività sono ammessi solo impianti alimentati a batteria.

Impianti e corpi riscaldanti ed elementi di esposizione

14. Gli irradiator di calore sono ammessi, purché facenti parte del progetto di dehors approvato dalla Conferenza dei Servizi. Gli irradiator di calore ammessi sono unicamente di tipo elettrico e devono

essere conformi alla normativa vigente sulle apparecchiature elettriche da esterni. Qualora il dehors non sia collocato in aderenza all'edificio sede dell'attività sono ammessi solo impianti alimentati a batteria. Le disposizioni circa la loro collocazione sono indicate nella concessione.

15. Gli irradiator di calore devono essere facilmente spostabili e muniti di omologazione e regolare certificazione di sicurezza. Durante il loro esercizio possono essere collocati esclusivamente all'aperto, entro l'area destinata al ristoro all'aperto, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per le persone.

16. Gli elementi porta-menù devono essere inseriti all'interno dell'area concessa. Dal punto di vista della forma, del colore e del materiale devono coordinarsi con gli altri arredi del dehors.

Art. 18 **Caratteristiche dei dehors ammessi in Zona B**

Elementi ombreggianti (ombrelloni, tende, strutture semirigide)

1. L'installazione di elementi ombreggianti, che dovranno essere esclusivamente in tessuto, è possibile purché gli stessi non impattino con le partiture architettoniche delle facciate prospicienti lo spazio pubblico.

2. E' esclusa l'apposizione di richiami pubblicitari; l'eventuale logo d'esercizio deve essere sobrio nei colori e nella grafica, di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante.

3. Gli ombrelloni devono avere:

a) una distanza minima compresa tra il piano di calpestio sottostante ed il punto più basso del telo ombreggiante, pari a ml 2,20;

b) una struttura in legno o metallo ancorata ad apposito basamento, con telo ombreggiante in tessuto in tinta unita con finitura opaca e l'eventuale logo d'esercizio deve essere di dimensioni contenute.

4. Le tende che servono a coprire spazi di ristoro all'aperto, sono di due tipi: a "pantalera" (con braccetti rotanti), a braccia estensibili (o pantografo).

5. E' consentita l'installazione di strutture semirigide (una tenda di copertura secondo un'unica falda inclinata, con eventuali guide fisse agganciate alla facciata senza montanti di appoggio al suolo). L'altezza in gronda dovrà essere compresa fra ml 2,20 e ml 2,50 rispetto al piano di calpestio sottostante. Le strutture dovranno essere posizionate aderenti all'edificio lasciando uno spazio di almeno 1,5 ml per il passaggio pedonale e nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Elementi delimitanti gli arredi di base

6. Gli elementi delimitanti gli arredi di base consentiti sono: recinzioni, fioriere o vasi.

7. Le recinzioni devono essere collocate perimetralmente all'interno dell'occupazione permessa. Possono essere disposte solo su tre lati delle strutture e con il quarto lato aperto verso l'attività.

8. Il tipo di recinzione qualora ricada in prossimità oppure nella carreggiata stessa in ZTL, al fine di delimitare il dehors rispetto all'area di circolazione può essere costituita:

- da paletti metallici autoportanti con catenelle di collegamento di altezza massima ml. 0,90 e deve essere provvista di segnalazione luminosa fissa rossa e di dispositivi rifrangenti, come meglio definito dal vigente Codice della Strada;

- da pannelli trasparenti autoportanti e modulabili in vetro di sicurezza o altro materiale rigido trasparente di altezza massima ml. 1,70 e deve essere provvista di segnalazione luminosa fissa rossa e di dispositivi rifrangenti, come meglio definito dal vigente Codice della Strada.

Nelle aree pedonali urbane (APU) le recinzioni devono essere costituite da pannelli trasparenti autoportanti e modulabili in vetro di sicurezza o altro materiale rigido trasparente di altezza massima ml. 1,70.

9. Sono ammesse fioriere o vasi disposti perimetralmente all'interno degli spazi in concessione. I vasi possono essere collocati negli spazi antistanti le attività, adornati con piante sempreverdi e/o fiorite curate e decorose con altezza massima da terra, comprensiva delle piante pari a ml. 1,70. Qualora il lato del dehors occupato dalla barriera di piante e vasi superiori a 5 metri lineari risulterà necessario che al suo interno rimanga un passaggio libero di almeno ml. 1.

I materiali e i colori dei vasi devono essere coordinati con il dehors allo scopo di creare un arredo decoroso e qualificante del luogo in cui vengono collocati, secondo il giudizio della Conferenza dei

Servizi. Le fioriere o vasi devono essere realizzati in terracotta naturale, in resina o se in metallo nei colori delle sedie e dei tavolini in modo che si armonizzino come forma, materiale e colore con il contesto architettonico anche in riferimento alle occupazioni presenti. La loro ubicazione deve essere tale da non creare insuperabili barriere fisiche o visuali e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Arredi di base (tavoli, sedie, poltroncine)

10. Gli arredi di base, costituiti da tavolini di forme regolari e dimensioni contenute, si possono installare in tutte le zone del territorio comunale, devono essere coordinati tra loro e con altri elementi costituenti il dehors, compresi i tessili (tovagliati e cuscini) in modo tale da costituire un insieme decoroso e qualificante del luogo in cui vengono collocati.

11. Sono ammessi arredi leggeri in legno, ferro naturale, corten o verniciato in colorazione simil ghisa, bronzo o grigio - verde, con esclusione delle materie plastiche.

12. Sono da evitare panche e non sono ammessi divanetti di alcun genere o materiale.

Elementi sollevanti (pedane)

13. Gli elementi sollevanti sono costituiti da pedane con struttura di supporto in metallo e sovrastante pavimentazione in legno o piastrelle flottanti.

14. Fatte salve le limitazioni che seguono nonché il rispetto del codice della strada, della necessità di non creare barriere architettoniche e di non impedire l'accesso ai sotto servizi di uso pubblico, le pedane sono ammesse.

15. Nelle piazze e strade pavimentate in pietra non è prevista la collocazione di pedane, teli o tappeti di alcun genere in modo da mantenere la pavimentazione a vista.

16. Le pedane devono avere struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro o simili) e dovranno essere facilmente rimovibili per tutte le necessità di interesse pubblico della città (pozzetti, mobilità, manifestazioni etc...).

17. In genere, è ammessa una altezza non superiore a cm 15 misurata dal livello del suolo, per altezze superiori dettate dalla necessità di installare arredi su suolo pubblico in pendenza, occorrerà prevedere adeguate barriere di protezione costituite da telai metallici leggeri, di altezza massima di ml 0,90, ancorati alla pedana.

Impianti e corpi illuminanti

18. I corpi illuminanti devono essere inseriti nella struttura del dehors, conformi alla normativa vigente, ben integrati con essa, senza interferire con il contesto edilizio né urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato ogni illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento e/o disturbo in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare conformi alla normativa vigente.

19. I corpi illuminanti possono essere alimentati a batteria o luce solare, qualora siano invece collegati alla rete, l'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato in conformità alle vigenti normative. I cavi di collegamento devono essere protetti e non devono interferire negativamente con il contesto urbano. Qualora il dehors non sia collocato in aderenza all'edificio sede dell'attività sono ammessi solo impianti alimentati a batteria.

Impianti e corpi riscaldanti ed elementi di esposizione

20. Gli irradiator di calore sono ammessi, purché facenti parte del progetto di dehors approvato dalla Conferenza dei Servizi. Gli irradiator di calore ammessi possono essere di tipo elettrico, conformi alla normativa vigente sulle apparecchiature elettriche da esterni, ed in spazi ampiamente ventilati anche del tipo da "patio" o del tipo "fungo alimentato a gas/GPL" nel rispetto delle norme di tutela in materia di sicurezza, sicurezza antincendio, di salute e ambientali che disciplinano l'uso e la gestione delle suddette apparecchiature. In tal caso oltre all'ottemperanza agli adempimenti previsti dal d.lgs 81/2008, dalle norme di buona tecnica nazionali UNI, dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche armonizzate emanate dagli Enti di Normalizzazione Europei dovrà essere adottata una valutazione del rischio per area e correlata anche al numero di persone presenti, piano di emergenza e coordinamento tra i singoli gestori delle attività, che dovranno assicurare una risposta comune e coordinata tra questi in caso di evento incidentale. Detta documentazione dovrà essere presentata in allegato alla richiesta di concessione del dehors o di sua modifica e tenuta presso l'attività per le verifiche da parte degli organi competenti. Ai fini di quanto previsto dal presente comma, costituisce

realizzazione in conformità alle vigenti disposizioni, l'installazione secondo le indicazioni emanate nel documento "Linea guida per l'utilizzo di irradiator di calore del tipo da patio, ovvero del tipo a fungo alimentato a gas GPL e di stufe a fiamma" del Comando Vigili del Fuoco di Pistoia. Qualora il dehors non sia collocato in aderenza all'edificio sede dell'attività sono ammessi solo impianti alimentati a batteria.

21. Gli irradiator di calore devono essere facilmente spostabili e muniti di omologazione e regolare certificazione di sicurezza. Durante il loro esercizio possono essere collocati esclusivamente all'aperto, entro l'area destinata al ristoro all'aperto, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

22. Gli elementi porta-menù devono essere inseriti all'interno dell'area concessa. Dal punto di vista della forma, del colore e del materiale devono coordinarsi con gli altri arredi del dehors.

Art. 19 **Caratteristiche dei dehors ammessi in Zona C**

Elementi ombreggianti (ombrelloni, tende, strutture semirigide, gazebo)

1. L'installazione di elementi ombreggianti è possibile purché gli stessi non impattino con le partiture architettoniche delle facciate prospicienti lo spazio pubblico.

2. E' esclusa l'apposizione di richiami pubblicitari; l'eventuale logo d'esercizio deve essere sobrio nei colori e nella grafica, di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante.

3. Gli ombrelloni devono avere:

a) una distanza minima compresa tra il piano di calpestio sottostante ed il punto più basso del telo ombreggiante, pari a ml 2,20;

b) una struttura in legno o metallo ancorata ad apposito basamento, con telo ombreggiante in tessuto in tinta unita con finitura opaca e l'eventuale logo d'esercizio deve essere di dimensioni contenute.

4. Le tende che servono a coprire spazi di ristoro all'aperto, sono di due tipi: a "pantalera" (con braccetti rotanti), a braccia estensibili (o pantografo).

5. L'installazione di strutture semirigide (una tenda di copertura secondo un'unica falda inclinata, con eventuali guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo in profilati metallici o legno) è consentita. L'altezza in gronda dovrà essere compresa fra ml 2,20 e ml 2,50 rispetto al piano di calpestio sottostante. Le strutture dovranno essere posizionate aderenti all'edificio lasciando uno spazio di almeno 1,5 ml per il passaggio pedonale e nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

6. I gazebo, strutture con copertura rigida in cristallo trasparente o a teli in tessuto naturale o impermeabilizzato, provvisti di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza, sono ammessi.

7. Le strutture a gazebo possono essere con copertura a 'padiglione', a 'capanna' o con un'unica 'falda inclinata'. L'altezza dal piano di calpestio sottostante non dovrà essere superiore a ml 3,50. Tali strutture dovranno avere forma geometrica regolare e gli elementi di struttura devono avere il minimo impatto visivo. Le strutture se collocate su suolo pubblico devono essere completamente rimovibili e prive di ancoraggio a terra. Qualora l'installazione del gazebo avvenga sul marciapiede si devono rispettare le norme previste dal codice della strada. L'installazione, inoltre, non deve interferire in alcun modo con gli alberi esistenti.

L'eventuale chiusura laterale risulta ammissibile solo se realizzata con pannelli in vetro trasparente o altro materiale sempre trasparente

Elementi delimitanti gli arredi di base

8. Gli elementi delimitanti gli arredi di base consentiti sono: recinzioni, fioriere o vasi.

9. Le recinzioni devono essere collocate perimetralmente all'interno dell'occupazione permessa. Possono essere disposte solo su tre lati delle strutture e con il quarto lato aperto verso l'attività.

10. Il tipo di recinzione qualora ricada in prossimità oppure nella carreggiata stessa in ZTL, al fine di delimitare il dehors rispetto all'area di circolazione può essere costituita:

- da paletti metallici autoportanti con catenelle di collegamento di altezza massima ml. 0,90 e deve essere provvista di segnalazione luminosa fissa rossa e di dispositivi rifrangenti, come meglio definito dal vigente Codice della Strada;

- da pannelli trasparenti autoportanti e modulabili in vetro di sicurezza o altro materiale rigido trasparente di altezza massima ml. 1,70 e deve essere provvista di segnalazione luminosa fissa rossa e di dispositivi rifrangenti, come meglio definito dal vigente Codice della Strada.

Nelle aree pedonali urbane (APU) le recinzioni devono essere costituite da pannelli trasparenti autoportanti e modulabili in vetro di sicurezza o altro materiale rigido trasparente di altezza massima ml. 1,70.

11. Sono ammesse fioriere o vasi disposti perimetralmente all'interno degli spazi in concessione. I vasi possono essere collocati negli spazi antistanti le attività, adornati con piante sempreverdi e/o fiorite con altezza massima da terra, comprensiva delle piante pari a ml. 1,70. Qualora il lato del dehors occupato dalla barriera di piante e vasi superi i 5 metri lineari risulterà necessario che al suo interno rimanga un passaggio libero di almeno ml. 1.

I materiali e i colori dei vasi devono essere coordinati con il dehors allo scopo di creare un arredo decoroso e qualificante del luogo in cui vengono collocati, secondo il giudizio della Conferenza dei Servizi. Le fioriere o vasi devono essere realizzati in terracotta naturale, in resina o plastica, se in metallo nei colori delle sedie e dei tavolini in modo che si armonizzino come forma, materiale e colore con il contesto architettonico anche in riferimento alle occupazioni presenti. La loro ubicazione deve essere tale da non creare insuperabili barriere fisiche o visuali e nel rispetto delle norme di sicurezza pubblica e stradale.

Arredi di base (tavoli, sedie, poltroncine)

12. Gli arredi di base, costituiti da tavolini di forme regolari e dimensioni contenute, si possono installare in tutte le zone del territorio comunale, devono essere coordinati tra loro e con altri elementi costituenti il dehors, compresi i tessili (tovagliati e cuscini) in modo tale da costituire un insieme decoroso e qualificante del luogo in cui vengono collocati.

13. Sono da privilegiare arredi leggeri in legno, ferro naturale, corten o verniciato in colorazione simil ghisa, bronzo o grigio – verde.

Elementi sollevanti (pedane)

14. Gli elementi sollevanti sono costituiti da pedane con struttura di supporto in metallo e sovrastante pavimentazione in legno o piastrelle flottanti.

15. Fatte salve le limitazioni che seguono nonché il rispetto del codice della strada, della necessità di non creare barriere architettoniche e di non impedire l'accesso ai sotto servizi di uso pubblico, le pedane sono ammesse.

16. Nelle piazze e strade pavimentate in pietra non è prevista la collocazione di pedane, teli o tappeti di alcun genere in modo da mantenere la pavimentazione a vista.

17. Le pedane devono avere struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro o simili) e dovranno essere facilmente rimovibili per tutte le necessità di interesse pubblico della città (pozzetti, mobilità, manifestazioni etc...).

18. In genere, è ammessa una altezza non superiore a cm 15 misurata dal livello del suolo, per altezze superiori dettate dalla necessità di installare arredi su suolo pubblico in pendenza, occorrerà prevedere adeguate barriere di protezione costituite da telai metallici leggeri, di altezza massima di ml 0,90, ancorati alla pedana.

Impianti e corpi illuminanti

19. I corpi illuminanti devono essere inseriti nella struttura del dehors, conformi alla normativa vigente, ben integrati con essa, senza interferire con il contesto edilizio né urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato ogni illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento e/o disturbo in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare conformi alla normativa vigente.

20. I corpi illuminanti possono essere alimentati a batteria o luce solare, qualora siano invece collegati alla rete, l'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato in conformità alle vigenti normative. I cavi di collegamento devono essere protetti e non devono interferire negativamente con il contesto urbano. Qualora il dehors non sia collocato in aderenza all'edificio sede dell'attività sono ammessi solo impianti alimentati a batteria.

Impianti e corpi riscaldanti ed elementi di esposizione

21. Gli irradiator di calore sono ammessi, purché facenti parte del progetto di dehors approvato dalla Conferenza dei Servizi. Gli irradiator di calore ammessi possono essere di tipo elettrico, conformi alla normativa vigente sulle apparecchiature elettriche da esterni, ed in spazi ampiamente ventilati anche del tipo da "patio" o del tipo "fungo alimentato a gas/GPL" nel rispetto delle norme di tutela in materia di sicurezza, sicurezza antincendio, di salute e ambientali che disciplinano l'uso e la gestione delle suddette apparecchiature. In tal caso oltre all'ottemperanza agli adempimenti previsti dal d.lgs 81/2008, dalle norme di buona tecnica nazionali UNI, dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche armonizzate emanate dagli Enti di Normalizzazione Europei dovrà essere adottata una valutazione del rischio per area e correlata anche al numero di persone presenti, piano di emergenza e coordinamento tra i singoli gestori delle attività, che dovranno assicurare una risposta comune e coordinata tra questi in caso di evento incidentale. Detta documentazione dovrà essere presentata in allegato alla richiesta di concessione del dehors o di sua modifica e tenuta presso l'attività per le verifiche da parte degli organi competenti. Ai fini di quanto previsto dal presente comma, costituisce realizzazione in conformità alle vigenti disposizioni, l'installazione secondo le indicazioni emanate nel documento "Linea guida per l'utilizzo di irradiator di calore del tipo da patio, ovvero del tipo a fungo alimentato a gas GPL e di stufe a fiamma" del Comando Vigili del Fuoco di Pistoia. Qualora il dehors non sia collocato in aderenza all'edificio sede dell'attività sono ammessi solo impianti alimentati a batteria.

22. Gli irradiator di calore devono essere facilmente spostabili e muniti di omologazione e regolare certificazione di sicurezza. Durante il loro esercizio possono essere collocati esclusivamente all'aperto, entro l'area destinata al ristoro all'aperto, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

23. Gli elementi porta-menù devono essere inseriti all'interno dell'area concessa. Dal punto di vista della forma, del colore e del materiale devono coordinarsi con gli altri arredi del dehors.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogate le norme contenute nell'art. 23 del Regolamento di Igiene in materia di alimenti e bevande approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 26/03/2001 e modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 04/02/2002 e in ogni altro Regolamento disposizione Comunale che risulti in contrasto con le presenti norme. L'approvazione del presente regolamento abroga e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

Art. 21

Norme transitorie

1. Ai titolari e legali rappresentanti degli esercizi che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, siano in possesso di concessione del Comune all'occupazione di spazi ed aree pubbliche per dehors è consentito il proseguimento dell'occupazione fino alla scadenza della concessione rilasciata.

2. Entro il medesimo termine, i soggetti di cui al comma 1, qualora interessati ad ottenere una concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti a presentare nuova domanda con le modalità e le condizioni stabilite dall'art. 6.

3. L'applicazione della disposizione sul rinnovo delle concessioni stagionali ed annuali per tre annualità consecutive, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente regolamento, necessita l'acquisizione da parte dell'ufficio competente di manifestazione volontaria da parte dell'esercente che indichi la data di rilascio dell'ultimo titolo concessorio ricevuto; tale manifestazione di volontà determina che il titolo originario sarà considerato a valenza triennale, salvo il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 5.






Comune di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico

Regolamento per l'occupazione di
suolo pubblico per ristoro all'aperto
(Dehors)

Planimetria
Classificazione Zone Dehors

Legenda:

-  Zona A - Comparto Sala
-  Zona B - Centro Storico con esclusione della Zona A (Comparto Sala)
-  Zona C - Area esterna alla Zona B (Centro Storico)

